



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. KEPLERO

MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE
(cfr. MIUR nota prot. 843 del 10 aprile 2013)

COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI CHE VOGLIONO RECARSÌ ALL'ESTERO

PRIMA DELLA PARTENZA

- I genitori degli studenti che intendono frequentare un periodo di studio all'estero devono inoltrare regolare richiesta al Dirigente Scolastico **fornendo informativa sull'associazione o ente che promuove l'iniziativa e sull'Istituto scolastico che sarà frequentato all'estero**, sui programmi e sulla durata della permanenza. Le materie e i programmi dovranno essere forniti al più tardi entro il primo mese di soggiorno all'estero.
- I genitori e l'alunno/a che intende partire stipulano con il Liceo Keplero un **contratto formativo** contenente i termini per una proficua esperienza all'estero e riammissione nella scuola italiana.

DURANTE LA PERMANENZA ALL'ESTERO

- Nel mese di settembre si individua all'interno del Consiglio di classe un *docente tutor*, di norma il Coordinatore di classe, che terrà i contatti con lo/a studente/ssa e fornirà indicazioni precise sui contenuti minimi definiti dagli insegnanti della classe italiana che devono essere sviluppati per ogni singola disciplina. Tali contenuti dovranno tener conto della globalità dell'esperienza all'estero e in ogni caso non dovranno impedire il pieno godimento di tale esperienza duplicando, di fatto, l'impegno dello/a studente/ssa. Sarà comunque compito dello/a studente/ssa di tenersi sempre aggiornato utilizzando il Registro Elettronico della classe in cui risulterà in elenco.

AL RIENTRO DELLO STUDENTE IN ITALIA

1. Per la mobilità della durata di un intero anno scolastico.
- Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione giurata dei seguenti documenti. 1) certificato di frequenza della scuola straniera 2) materie svolte con relativi programmi 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline.
 - Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo/a studente/ssa. Se lo ritiene necessario può definire degli accertamenti che, uniti alla valutazione fornita dalla scuola straniera per le materie comuni e agli apprendimenti informali e non formali acquisiti, contribuiranno all'attribuzione del credito scolastico. A tal proposito, considerata sia la portata dell'esperienza che l'impegno e la serietà che la stessa richiede, si auspica che venga attribuito il massimo dei crediti scolastici, facendo riferimento ai crediti ottenuti al termine dell'anno scolastico precedente per le materie non valutate dalla scuola straniera. Il primo quadrimestre dell'anno scolastico

successivo al rientro in Italia sarà occasione di recupero in itinere di quanto ritenuto necessario. In ogni caso è escluso qualsiasi tipo di esame per l'ammissione all'anno successivo.

2. Per le mobilità inferiori all'intero anno scolastico

- Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione giurata dei seguenti documenti. 1) certificato di frequenza della scuola straniera 2) materie svolte con relativi programmi 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline.
- Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo/a studente/ssa e definisce un congruo periodo di tempo per il riallineamento dei saperi (ex- soggiorno di 3 mesi con rientro per le vacanze di Natale, riallineamento previsto per la metà di marzo; soggiorno di 6 mesi con rientro a marzo, riallineamento previsto per la fine dell'anno scolastico).
- Lo/a studente/ssa verrà regolarmente scrutinato/a nel mese di giugno, sempre tenendo in debito conto l'esperienza maturata nella scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.

COSA DEVONO FARE I CONSIGLI DI CLASSE CHE ACCOLGONO STUDENTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

- L'associazione, ente o famiglia che promuove l'iniziativa ovvero l'Istituto scolastico di provenienza, presentano richiesta al Dirigente Scolastico per la frequenza dell'alunno/a straniero/a. Sulla base dell'età, la classe di provenienza e i programmi di studio comuni il Dirigente provvede all'attribuzione della classe da frequentare. Il Consiglio di classe idoneo viene informato e viene nominato un *docente tutor*, di norma il Coordinatore di classe.
- L'associazione o ente che promuove l'iniziativa ovvero l'Istituto scolastico di provenienza insieme all'alunno/a straniero/a stipulano con il Liceo Keplero un contratto formativo-learning agreement contenente i termini per una proficua esperienza nella scuola italiana.

DURANTE LA PERMANENZA IN ITALIA

- Il docente tutor determina l'orario scolastico dello/a studente/ssa straniero/a tenendo in debito conto le materie indicate nel contratto formativo e un tempo adeguato per lo studio individuale.
- Il Consiglio di classe provvede alla valutazione dell'alunno/a per le materie concordate tenendo in debita considerazione l'eventuale gap linguistico esistente.

AL TERMINE DEL SOGGIORNO

- Il Liceo Keplero fornisce allo/a studente/ssa ovvero all'associazione/ente/istituto scolastico di provenienza i seguenti documenti: 1) certificato di frequenza 2) materie svolte con relativi programmi 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline concordate.